

Circolare Regione Veneto n. 5 del 28 novembre 2003

Disciplina dell'attività di vendita dei prodotti agricoli. Coordinamento tra diverse disposizioni normative.
(B.U.R. n. 117 del 16.12.2003)

È stata sottoposta alla Direzione regionale del commercio la questione relativa all'eventuale abrogazione implicita della L.R. 12 aprile 1999, n. 19 "*Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali*", da parte della nuova legge statale D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "*Ordinamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", per quanto concerne l'attività di vendita dei prodotti complementari previsti dall'art. 10 della L.R. 19/1999, comportando la non necessità per l'imprenditore agricolo di munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dal servizio fitosanitario regionale, né dell'autorizzazione commerciale per porre in vendita i predetti prodotti complementari.

Dall'esame della problematica, la Regione ritiene che non sussistano gli estremi dell'abrogazione implicita della citata normativa regionale, per i seguenti motivi:

- la legge regionale prevede l'obbligo per l'imprenditore agricolo di acquisire l'autorizzazione del servizio sanitario regionale al fine di garantire la qualità genetico-sanitaria dei prodotti per la tutela della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali sotto il profilo della difesa e lotta fitosanitaria;
- la medesima legge regionale consente all'imprenditore agricolo, munito della predetta autorizzazione fitosanitaria, di vendere al dettaglio i prodotti complementari rispetto ai prodotti provenienti dall'azienda;
- la normativa statale del D.Lgs. 228/2001 non autorizza l'imprenditore agricolo a commercializzare qualunque tipo di prodotto, in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs.114/98, ma solo i prodotti qualificati come "*agricoli*", ossia i prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. Tali prodotti, inoltre, debbono provenire in misura prevalente dall'azienda dell'imprenditore agricolo.

Da questa analisi, la Regione conclude pertanto che l'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e l'articolo 10 della L.R. 19/1999 non sono in contrasto tra di loro, considerato che la disposizione statale si riferisce alla vendita, da parte dell'imprenditore agricolo, di prodotti "*agricoli*" ancorché non provenienti dalla propria azienda, mentre la disposizione regionale disciplina ed autorizza la vendita "*di prodotti complementari*" (diversi dai prodotti agricoli) che, seppur legati funzionalmente con l'attività svolta dall'azienda orto-floro-vivaistica, non possono essere considerati prodotti provenienti dall'azienda.

Altro chiarimento viene dato sotto il profilo urbanistico dell'attività di vendita in questione. La Regione, con la D.G.R. n. 3316 del 28 settembre 1991, ha stabilito che l'attività di vendita dei prodotti complementari di cui all'art. 10 della L.R. 19/1999, non è incompatibile con la destinazione agricola della zona e dell'immobile in cui viene svolta. Analogo giudizio va formulato in caso di vendita di prodotti agricoli, provenienti e non dall'azienda agricola, richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, atteso che la norma statale pone come unico onere a carico dell'imprenditore agricolo l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, senza nulla aggiungere in ordine al profilo urbanistico.